

Che siccome li Pubblici Pistori suddetti devono nel giorno primo Aprile prossimo venturo dar principio alla fabbrica, e vendita nelle Località qui sotto descritte di Pane a norma delli Calamieri già stabiliti con l'aggiunta delli detti due Regj Dazj Pestrino, e Macina, così dovrà ogni altra Persona, fuori delle sunnominate, astenersi dalla fabbrica, e vendita di qualunque sorte di Pane Venale, voluttuoso, e Buffetto in questa Città, Borghi, e Subborghi, in pena di Ducati venticinque, della perdita del Pane, delle Farine, e dei Grani, che si ritrovassero presso li Contrafattori, non che di altri corporali castighi a misura dei casi, e circostanze aggravanti la trasgressione; essendo, come si è detto, li Pubblici Pistori provvisoriamente stabiliti, resterà aperto l'adito a chiunque volesse concorrere a riempire li Posti che rimangono ancora vacanti per chiudere il numero di otto Pistori prefisso col Proclama suddetto, fermi però sempre li metodi, condizioni, discipline, ed obblighi spiegati nelli XII. articoli del Proclama medesimo.

Dovendo Noi in forza del Supremo Decreto 28. febbrajo prossimamente scaduto procurarne l'esatto suo adempimento in tutti li XII. articoli, tanto influenti sulla ren-